

ALLEGATO “A”

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VAIANO CREMASCO E IL COMUNE DI CASALETTO CEREDANO PER L'UTILIZZO CONDIVISO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 23 FEBBRAIO 2026 E DELL'ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE N. 145/2018

Assegnazione per quota parte dell'orario d'obbligo contrattuale (10/36 ore settimanali) del dipendente con profilo professionale di Funzionario Assistente Sociale – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione

L'anno, il giorno del mese di, tra:

- Il **Comune di Vaiano Cremasco**, con sede in Vaiano Cremasco (CR), Piazza Gloriosi Caduti n. 5, C.F./Partita IVA 00122290196, rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Graziano Baldassarre, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

e

- Il **Comune di Casaletto Ceredano**, con sede in Casaletto Ceredano (CR), Via Guglielmo Marconi n. 10, C.F./Partita IVA **00330940198**, rappresentato dal **Sindaco pro tempore Sig. Aldo Casorati**, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del/...../....., domiciliato per la carica presso la sede municipale;

PREMESSE

- Visto l'art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che gli enti locali possono utilizzare, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro ordinario, personale assegnato da altri enti mediante apposita convenzione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- Visto l'art. 18 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in via definitiva in data 23 febbraio 2026, il quale disciplina organicamente l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente tra più enti mediante convenzione, disapplicando e sostituendo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 23 del CCNL 16.11.2022 e all'art. 14 del CCNL 22.01.2004;
- Dato atto che il Comune di Vaiano Cremasco ha programmato nel proprio Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza nell'anno 2027, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Funzionario Assistente Sociale, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

- Rilevato il convergente interesse del Comune di Casaletto Ceredano di avvalersi della predetta professionalità per n. 10 ore settimanali, al fine di garantire la continuità e la qualificazione degli interventi nell'ambito dei servizi sociali e socio-assistenziali sul proprio territorio;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CCNL 23 febbraio 2026, l'utilizzo condiviso presuppone il consenso del lavoratore e che, trattandosi di reclutamento mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, la condizione dell'assegnazione oraria ripartita tra i due Enti (26 ore settimanali presso l'Ente di provenienza e 10 ore settimanali presso l'Ente utilizzatore) sarà esplicitata quale clausola obbligatoria nel bando di concorso emanando dal Comune di Vaiano Cremasco, integrando la preventiva e vincolante manifestazione di assenso con la domanda di partecipazione e con la stipulazione del contratto individuale di lavoro;
- **Richiamate:**
 - la deliberazione della Giunta Comunale di Vaiano Cremasco n. del/...../....., esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dello schema della presente convenzione;
 - la deliberazione della Giunta Comunale di Casaletto Ceredano n. del/...../....., esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del presente schema e di autorizzazione al Sindaco alla stipula;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione disciplina l'utilizzo condiviso a tempo parziale, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 e dell'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018, del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Vaiano Cremasco (di seguito "Ente di provenienza"), inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con profilo professionale di **Funzionario Assistente Sociale**, da parte del Comune di Casaletto Ceredano (di seguito "Ente utilizzatore").
2. La convenzione persegue la finalità di assicurare il presidio ottimale, l'efficacia e l'omogeneità gestionale **dei servizi sociali e socio-assistenziali di entrambi gli Enti**, colmando i fabbisogni organizzativi dell'Ente utilizzatore nel rispetto dei principi di cooperazione istituzionale, efficienza e contenimento della spesa pubblica.
3. Al dipendente utilizzato si applica lo stato giuridico ed economico previsto dalla normativa legislativa vigente e dai CCNL del Comparto Funzioni Locali.

Articolo 2 – Durata ed efficacia

1. La presente convenzione ha una durata di 5 (cinque) anni.

2. L'efficacia della presente convenzione decorre formalmente dalla data di effettiva immissione in servizio del dipendente a seguito del perfezionamento della procedura concorsuale e della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con l'Ente di provenienza, prevista nel corso dell'anno 2027.
3. Alla naturale scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata o prorogata mediante l'adozione di conformi provvedimenti deliberativi da parte delle rispettive Giunte Comunali, previa verifica delle persistenti esigenze organizzative e previa acquisizione del formale consenso del dipendente.

Articolo 3 – Individuazione del personale e manifestazione del consenso

1. L'individuazione del dipendente avverrà all'esito della procedura selettiva pubblica bandita dal Comune di Vaiano Cremasco per l'anno 2027.
2. L'utilizzo condiviso del personale avviene sulla base del formale ed espresso consenso del lavoratore, manifestato attraverso la partecipazione alla procedura concorsuale il cui bando conterrà la specifica previsione della ripartizione dell'orario di lavoro tra i due Enti, e ribadito mediante la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.
3. Copia del contratto individuale di lavoro e degli atti di assunzione e di formale assegnazione del dipendente sarà trasmessa tempestivamente all'Ente utilizzatore a cura dell'Ente di provenienza.

Articolo 4 – Ripartizione dell'orario di lavoro

1. Il dipendente presterà la propria attività lavorativa nell'ambito dell'orario contrattuale d'obbligo di 36 ore settimanali, con la seguente ripartizione:
 - n. 26 ore settimanali a favore del Comune di Vaiano Cremasco (Ente di provenienza);
 - n. 10 ore settimanali a favore del Comune di Casaleto Ceredano (Ente utilizzatore).
2. La concreta articolazione dell'orario di servizio settimanale, dei giorni di presenza presso ciascuna sede e delle modalità di svolgimento delle attività al pubblico sarà concordata mediante intesa operativa tra i Responsabili di Servizio competenti dei due Comuni, tenuto conto delle esigenze prioritarie di funzionamento dell'Ente di provenienza e nel rigoroso rispetto dei limiti orari e dei riposi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Articolo 5 – Coordinamento, gestione del rapporto e sicurezza

1. I Comuni mantengono un raccordo costante e continuo nella gestione del dipendente utilizzato, contemperando le rispettive esigenze operative.
2. Il rapporto organico di lavoro rimane radicato ad ogni effetto di legge presso l'Ente di provenienza, al quale compete la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e matricolare, avvalendosi dei riscontri periodici trasmessi dall'Ente utilizzatore.

3. Le ferie, i permessi orari o giornalieri e gli altri congedi previsti dalla legge e dai CCNL saranno concordati e fruiti in ragione dei giorni di effettiva prestazione lavorativa dovuti a ciascun Ente, previa formale autorizzazione del Comune di provenienza, sentite le esigenze del Comune utilizzatore. L'Ente utilizzatore comunica mensilmente all'Ente di provenienza le presenze, i permessi e le assenze registrate per il corretto aggiornamento matricolare.
4. L'eventuale ricorso a prestazioni di lavoro straordinario presso l'Ente utilizzatore riveste carattere eccezionale, deve essere preventivamente autorizzato dal competente Responsabile dell'Ente medesimo e non può in alcun caso pregiudicare il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali dovute all'Ente di provenienza.
5. Ciascun Ente garantisce, per il periodo di permanenza e negli ambienti di lavoro di propria competenza, la puntuale attuazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fornendo le necessarie informative, le dotazioni strumentali adeguate e garantendo la sorveglianza sanitaria.

Articolo 6 – Trattamento economico e ripartizione degli oneri

1. L'Ente di provenienza corrisponde mensilmente al dipendente l'intero trattamento economico tabellare fisso e continuativo spettante, comprensivo dell'indennità di comparto, dei differenziali stipendiali maturati, dell'indennità di vacanza contrattuale e della tredicesima mensilità.
2. L'Ente utilizzatore rimborsa all'Ente di provenienza la quota parte del trattamento economico fisso e continuativo di cui al comma 1, esattamente parametrata all'orario di lavoro svolto (pari a 10/36 dell'onere totale), maggiorata della quota proporzionale degli oneri riflessi a carico dell'Ente (previdenziali, assistenziali, contributivi) e dell'IRAP.
3. Il rimborso a favore dell'Ente di provenienza viene effettuato con cadenza semestrale o annuale, previa trasmissione di apposita richiesta di rimborso corredata di dettagliato prospetto di rendicontazione contabile redatto a cura dell'ufficio competente dell'Ente di provenienza.
4. Il trattamento economico accessorio correlato a condizioni di lavoro, indennità specifiche o lavoro straordinario è corrisposto direttamente da ciascun Ente per la parte di propria competenza, sulla base della rispettiva contrattazione collettiva decentrata integrativa e con imputazione sui propri fondi/capitoli di bilancio.
5. Qualora al dipendente venga conferito l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) anche o esclusivamente presso il Comune di Casaletto Ceredano, la relativa retribuzione di posizione e di risultato sarà liquidata a carico del bilancio dell'Ente utilizzatore. Ai sensi dell'art. 18, comma 5, del CCNL 23 febbraio 2026, l'Ente utilizzatore potrà corrispondere al dipendente incaricato di EQ una maggiorazione della retribuzione di posizione fino a un massimo del 30%; tale onere rimarrà ad esclusivo carico del Comune di Casaletto Ceredano.
6. Le spese di missione e trasferta disposte nell'interesse esclusivo di uno dei Comuni contraenti fanno interamente carico all'Ente ordinante, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 57 del CCNL 16.11.2022. Non è ammesso alcun rimborso spese o indennità di trasferta per il

consueto spostamento del dipendente tra la propria residenza e le due sedi comunali di servizio.

Articolo 7 – Risoluzione anticipata e recesso

1. La presente convenzione cessa di avere efficacia nei seguenti casi:
 - a) cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente di provenienza per dimissioni, collocamento a riposo, mobilità o altra causa estintiva;
 - b) naturale decorso del termine quinquennale pattuito all'art. 2;
 - c) risoluzione consensuale concordata tra le parti contraenti;
 - d) recesso unilaterale esercitato da uno dei Comuni per sopravvenute e motivate ragioni di carattere organizzativo, funzionale o di finanza pubblica, da comunicarsi con un preavviso formale non inferiore a 180 (centoottanta) giorni mediante PEC.

Articolo 8 – Disposizioni finali e comunicazioni

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni vigenti contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), nell'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018 e nei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali, con specifico riferimento al CCNL del 23 febbraio 2026.
2. Ai fini della piena efficacia liberatoria, ogni comunicazione formale tra gli Enti contraenti inerente alla presente convenzione dovrà avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti recapiti:
 - Comune di Vaiano Cremasco: comune.vaianocremasco@pec.regione.lombardia.it
 - Comune di Casaletto Ceredano: comune.casalettoceredano@pec.it

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Luogo e data:, ...

Per il Comune di Vaiano Cremasco

Il Sindaco

(Dott. Graziano Baldassarre)

Per il Comune di Casaletto Ceredano

Il Sindaco

(Sig. Aldo Casorati)